



Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

D.L. 160/2024 / A.C. 2119

Dossier n° 96 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge
5 novembre 2024

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2119
D.L.	160/2024
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
Iter al Senato:	No
Date:	
presentazione:	28 ottobre 2024
assegnazione:	29 ottobre 2024
Commissioni competenti:	VII Cultura, XI Lavoro
Stato dell'iter:	in corso di esame in commissione

Contenuto

L'**articolo 1**, ai **commi 1 e 2**, sostituisce il riferimento all'**ANPAL** - soppressa a far data dal 1° marzo 2024 - con quello all'**INAIL**, sia nell'ambito della composizione della **Cabina di regia della Rete del lavoro agricolo di qualità** istituita presso l'INPS, sia nell'ambito della composizione del **Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato** e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura.

Il **comma 3** interviene sulla disciplina relativa agli avvisi pubblicati dall'INAIL per l'accesso al Fondo per gli acquisti di macchinari agricoli o forestali innovativi sotto il profilo dell'abbattimento delle emissioni inquinanti, stabilendo che negli avvisi devono essere indicati anche i **criteri di premialità** per le **imprese** che risultano **iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità**.

Il **comma 4** dispone che il **datore di lavoro** è considerato a **basso rischio di irregolarità** per un periodo di **dodici mesi dalla data di iscrizione nella Lista di conformità**, precisando inoltre che l'**INL**, nell'orientare la propria attività di vigilanza, **può non procedere a ulteriori verifiche nelle materie** oggetto degli accertamenti che hanno determinato tale **iscrizione nella Lista di conformità**.

Il **comma 11** rimette all'**INL**, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali, la definizione di **modalità** tecniche per assicurare l'**accessibilità al Portale nazionale del sommerso** alle pubbliche amministrazioni ed enti che erogano o gestiscono fondi pubblici, per le finalità di verifica nelle attività di propria competenza, rinviando a uno o più decreti ministeriali l'individuazione dei dati oggetto di condivisione nell'ambito del medesimo Portale, nonché i soggetti abilitati ad accedervi.

I **commi da 5 a 9** dell'**articolo 1** prevedono l'**istituzione di indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC)**, relativi alla contribuzione previdenziale e assistenziale e applicabili a due settori economici - di imprese o lavoratori autonomi - dal 1° gennaio 2026 e successivamente (anche gradualmente) ad almeno altri sei settori; questi ultimi devono essere definiti entro il 31 agosto 2026. Si demanda a decreti ministeriali (emanati secondo la procedura di cui al **comma 7**) l'individuazione dei settori - nell'ambito di quelli a maggiore rischio di evasione ed elusione contributiva - e l'approvazione dei relativi ISAC, nonché la definizione: delle misure premiali per i soggetti che rientrano in determinati valori dell'indice; dei criteri e delle modalità per l'aggiornamento periodico della classificazione dei soggetti; delle ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti. Il **comma 9** specifica che dall'applicazione dei **commi da 5 a 8** non derivano modifiche, rispetto a quanto stabilito dalla normativa vigente, relative agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Il **comma 10** provvede alla quantificazione dell'onere finanziario derivante dal costo di elaborazione degli ISAC e provvede alla relativa copertura, a valere sulle risorse finanziarie residue dei Piani urbani integrati previsti dal Piano

nazionale di ripresa e resilienza ("progetti generali e superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura").

L'articolo 2 consente, per l'anno 2024, il riconoscimento, da parte dell'INPS, di un intervento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, anche artigiani, con un numero medio di dipendenti non superiore a 15 nel semestre precedente ed operanti nei settori tessile, dell'abbigliamento, calzaturiero e conciario; l'intervento, previsto per un periodo massimo corrispondente a quello intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto (29 ottobre 2024) e il 31 dicembre 2024 e nella misura pari a quella stabilita per i trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale, è riconosciuto in deroga ai limiti di durata massima per interventi ordinari di integrazione salariale e, per le imprese artigiane, in deroga ai limiti di durata dell'assegno di integrazione salariale per causali ordinarie. L'intervento in esame è anticipato dal datore di lavoro e rimborsato a quest'ultimo dall'INPS, salva la possibilità di pagamento diretto da parte dell'INPS contemplata dal **comma 3**. L'intervento è riconosciuto nel rispetto di un limite di spesa pari a 64,6 milioni di euro per l'anno 2024 (**comma 4**). Il **comma 7** provvede alla copertura finanziaria dell'onere corrispondente al suddetto limite.

L'articolo 3, reca misure relative al **Fondo unico** per il **pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria**. In particolare, si dispone che, nell'ambito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri già previsto a legislazione vigente per la determinazione della quota del Fondo da destinare al finanziamento di misure volte alla risoluzione di situazioni di crisi occupazionale, sia stabilito il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa finalizzata a sostenere l'**accesso anticipato alla pensione** per i **giornalisti professionisti**, già iscritti all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), **dipendenti** dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale.

L'articolo 4, comma 1, istituisce, nell'ambito della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN) 2023-2025, i quadrimestri quarto e quinto, successivi ai tre quadrimestri previsti nell'apposito bando emanato nel 2023, al fine di garantire il regolare svolgimento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale e di promuovere le politiche di reclutamento del personale docente in attuazione del PNRR. A tal fine, la domanda di partecipazione alla procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale, a pena di esclusione, è presentata, rispettivamente, a decorrere dal 6 novembre 2024 ed entro il 4 marzo 2025, per il quarto quadrimestre, e a decorrere dal 5 marzo 2025 ed entro il 3 luglio 2025, per il quinto quadrimestre. I lavori riferiti al quinto quadrimestre si concludono entro il 3 novembre 2025. Le commissioni nazionali già formate sulla base dell'apposito decreto direttoriale emanato nel luglio del 2023 restano in carica fino al 15 aprile 2026. Il **comma 2** differisce dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 il termine ultimo entro il quale ciascuna università può procedere, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, alla chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nel medesimo ateneo, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica. La finalità indicata è quella di consentire il rafforzamento dell'organico dei docenti anche in funzione dell'attuazione delle misure del PNRR e stabilizzare il quadro del reclutamento universitario nelle more della sua revisione complessiva.

L'articolo 5, nelle more della riforma del **Consiglio universitario nazionale (CUN)**, prevede che quest'ultimo, **nella composizione attualmente in carica**, continui a svolgere le proprie funzioni **sino al termine del 31 luglio 2025**. È conseguentemente prorogato, fino a tale termine, il **mandato degli attuali componenti** del Consiglio.

L'articolo 6 reca disposizioni in materia di *housing* universitario, tese in primo luogo a far sì che **anche i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata** (oltre che taluni beni immobili dello Stato) possano essere **destinati a residenze e alloggi universitari**. Estende, in secondo luogo, l'applicazione del **regime semplificato** di autorizzazioni urbanistiche ed edilizie introdotto per l'attuazione della riforma del PNRR in materia di alloggi universitari le procedure volte a destinare i beni sopra richiamati a residenze e alloggi universitari per le quali la **Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici** dell'Agenza del demanio svolge il **ruolo di stazione appaltante**. Inserisce il **Ministero** dell'università e della ricerca e il **Commissario straordinario** incaricato di assicurare il conseguimento, entro il 30 giugno 2026, della medesima riforma del PNRR, tra i soggetti istituzioni intitolati a **richiedere il coinvolgimento**, in qualità di stazione appaltante, della citata **Struttura**. Prevede infine che, il **Commissario straordinario possa avvalersi** della medesima **Struttura** anche per le attività di **supporto tecnico**.

L'articolo 7 autorizza la spesa di **5 milioni di euro** per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da destinare al **Politecnico di Milano**, per il completamento degli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico del Campus del Politecnico «**Campus Nord**» a Bovisa Milano.

L'**articolo 8** prevede misure volte a promuovere l'internazionalizzazione degli ITS *Academy*, anche nell'ambito del "Piano Mattei". A tale fine, è autorizzata la spesa di **3,1 milioni** di euro per l'anno **2024** per il potenziamento delle strutture e dei laboratori, anche presso sedi all'estero, nonché la spesa di **1 milione** di euro per l'anno 2024 per l'ampliamento della relativa offerta formativa.

L'**articolo 9** precisa che anche i vincitori di concorso per i **posti di insegnante tecnico-pratico**, che vi abbiano partecipato durante la fase transitoria, con il solo possesso del titolo di studio richiesto a legislazione vigente, **sono tenuti**, nel primo anno di servizio (ovvero quello attuale: 2024/25) a conseguire l'abilitazione, mediante il **conseguimento dei CFU** previsti per analoghe categorie di docenti. Si chiarisce, altresì, che i medesimi soggetti accedono ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di diritto.

L'**articolo 10** dispone l'**incremento del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF)**, al fine di incentivare il maggior impegno connesso al supporto delle azioni previste dal PNRR e a quelle conseguenti alla transizione al nuovo sistema di gestione delle pratiche pensionistiche.

L'**articolo 11** prevede un incremento di **4 milioni di euro**, per il **2024**, dell'autorizzazione di spesa relativa alla fornitura dei libri di testo alle famiglie meno abbienti.

L'**articolo 12** dispone in merito all'entrata in vigore.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento, composto da 12 articoli per un totale di 30 commi, appare riconducibile, sulla base del preambolo, a 7 ben distinte finalità che peraltro coinvolgono la competenza di quattro diversi ministri, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'economia e delle finanze: 1) rafforzare l'azione dello Stato e degli enti preposti in materia di contrasto al lavoro sommerso; 2) prevedere disposizioni per la risoluzione di situazioni di crisi occupazionali per le imprese operanti nel settore dell'informazione, dell'editoria e della moda; 3) prevedere disposizioni urgenti per garantire la piena operatività delle commissioni nazionali per l'abilitazione scientifica alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia; 4) prevedere disposizioni in materia di promozione della internazionalizzazione degli ITS *Academy*; 5) prevedere disposizioni in materia di ordinamenti e personale scolastico; 6) provvedere, in vista del termine dell'esercizio finanziario 2024, alla migliore allocazione delle risorse economiche non ancora impegnate per le relative finalità, destinandole a ulteriori azioni realizzabili entro l'anno 2024; 7) prevedere una disposizione interpretativa in materia di copertura assicurativa obbligatoria per i danni da eventi catastrofali; sul punto, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso alla "materia finanziaria", come ratio unitaria cui ricondurre le disposizioni di un decreto-legge in quanto essa si "riempie dei contenuti definitori più vari"; peraltro, in proposito appare rilevante anche quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 245 del 2022, e cioè che "la semplice evocazione della materia tributaria nell'epigrafe e/o nel preambolo potrebbe [...] diventare lo strumento per vanificare i limiti costituzionali all'emendabilità del decreto-legge"; tali argomentazioni potrebbero essere applicabili anche alla sesta delle finalità sopra indicate ("provvedere, in vista del termine dell'esercizio finanziario 2024, alla migliore allocazione delle risorse economiche non ancora impegnate per le relative finalità, destinandole a ulteriori azioni realizzabili entro l'anno 2024"); si segnala, peraltro, che la settima finalità indicata ("prevedere una disposizione interpretativa in materia di copertura assicurativa obbligatoria per i danni da eventi catastrofali") non trova corrispondenza in alcuna norma del decreto-legge.

Con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 30 commi, 3 prevedono provvedimenti attuativi; in particolare, è prevista l'adozione di 1 DPCM e di due decreti ministeriali.

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

L'articolo 1, in tema di misure di contrasto al lavoro sommerso, dispone, al comma 4, capoverso comma 8, che l'Ispettorato nazionale del lavoro, nell'orientare la propria attività di vigilanza, può non procedere a ulteriori verifiche nelle materie oggetto degli accertamenti che hanno determinato l'iscrizione nella lista di conformità, fatte sempre salve, fra l'altro, "le eventuali richieste di intervento"; *si valuti l'opportunità di specificare meglio tale espressione*.

L'articolo 4, al comma 1, prevede, nelle more della revisione del sistema complessivo dell'abilitazione scientifica nazionale di cui alla l. n. 240/2010, l'istituzione, nell'ambito della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023 - 2025, di due ulteriori quadrimestri (IV e V) al fine di garantire il regolare svolgimento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale e di promuovere le politiche di reclutamento del personale

docente in attuazione del PNRR, nonché in attuazione dell'articolo 26, comma 7, del D.L. n. 13/2023; si ricorda che tale disposizione ha inserito il comma 4-ter all'articolo 18 della L. n. 240/2010, il quale impone a ciascuna università – ad eccezione delle Scuole superiori a ordinamento speciale - di vincolare, nell'ambito della programmazione triennale sulla cui base ciascun ateneo effettua, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, i procedimenti per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nonché per l'attribuzione dei contratti di ricerca, le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di prima fascia alla chiamata di studiosi in possesso dell'abilitazione per il gruppo scientifico-disciplinare; *si valuti l'opportunità di sostituire il riferimento alla norma novellante recata dal richiamato decreto-legge con quello alla norma novellata (ossia l'articolo 18, comma 4-ter della L. n. 240/2010), in coerenza con il paragrafo 3, lettera c), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001.*